


SCISSIONI CON SCORPORO: CHIARITA LA DISCIPLINA FISCALE

Il D.Lgs. 192/2024 ha modificato l'articolo 173 del TUIR introducendo la disciplina *fiscale* dell'operazione di **scissione con scorporo**. Con la presente Tax News si fornisce una sintesi di tale operazione straordinaria e dei suoi riflessi fiscali.



1. Premessa

Il D.Lgs. 192/2024 ha modificato l'articolo 173 del TUIR introducendo la disciplina *fiscale* dell'operazione di **scissione con scorporo**.

2. La disciplina civilistica

Il *nuovo* articolo 2506.1 del Codice civile ha previsto la possibilità di effettuare l'operazione di **scissione** assegnando le azioni o quote di una o più società beneficiarie *neocostituite non* ai soci della società scissa, bensì alla medesima società scissa. Proprio in virtù di questa caratteristica, la scissione mediante scorporo è in grado di determinare effetti simili rispetto al *conferimento* di beni mediante apporto, in quanto in entrambi i casi gli elementi patrimoniali provenienti dal dante causa sono trasferiti alla beneficiaria a fronte di una corrispondente attribuzione (al dante causa) di partecipazioni nella stessa società beneficiaria (per effetto di queste novità, il trasferimento di attività e passività dalla società scindenda e il suo apporto a favore della società beneficiaria neocostituita può ora avvenire indifferentemente mediante un'operazione di conferimento o di scissione. Ai fini civilistici, la **scissione mediante scorporo**:

- si configura come un'operazione in cui **non è previsto alcun concambio** e per la quale non è necessario stimare né far emergere il **valore corrente degli asset/passività trasferiti** alla beneficiaria (salvo il caso in cui venga scorporato un patrimonio netto contabile negativo con saldo positivo dei valori correnti, per cui la beneficiaria della scissione iscriverà gli *asset* ad un valore superiore rispetto a quello già contabilizzato presso la scissa);
- non determina la riduzione del **patrimonio netto contabile** della società scissa (considerato che le azioni/quote della beneficiaria vengono assegnate direttamente alla società scissa stessa);
- può essere utilizzata sia per **l'assegnazione di compendi aziendali** sia per assegnare **singoli beni** alle società beneficiarie di nuova costituzione.

3. La disciplina fiscale

In sintesi, la *disciplina fiscale* delle operazioni di scissione mediante scorporo prevede principalmente:

- la **neutralità fiscale** dell'operazione e la **conservazione** dei valori fiscali trasferiti dalla società scissa (così come previsto ordinariamente dall'art. 173 del TUIR);
- la **ripartizione delle posizioni soggettive della società scissa** (ad esempio: perdite fiscali) con attribuzione alle beneficiarie e alla stessa società scissa *in proporzione* delle rispettive quote del **patrimonio netto contabile trasferite o rimaste**, fatto salvo il caso in cui si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari;
- in caso di **scissione mediante scorporo** di beni costituenti **un'azienda**: la partecipazione nella beneficiaria dovrà considerarsi posseduta a decorrere dal periodo di possesso dell'azienda trasferita e dovrà considerarsi iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attività e passività dell'azienda;
- in caso di scorporo di **singoli beni, attività o passività non costituenti un'azienda o di partecipazioni prive dei requisiti PEX**: la possibilità per le partecipazioni ricevute di accedere alla PEX *previa* maturazione dei relativi requisiti previsti dall'art. 87 del TUIR;
- per quanto riguarda la **stratificazione fiscale** del **patrimonio netto** della scissa e della beneficiaria: la conservazione della composizione fiscale del proprio patrimonio netto da parte della società scissa.


4. Decorrenza

Le nuove disposizioni sono applicabili alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (ovvero 2024).

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e necessità di approfondimento.

Cordiali Saluti

Marco Nessi



*LET US HELP YOU ACHIEVE
FURTHER BUSINESS SUCCESS*

FIDERCONSULT SRL

ROMA

00144 - Via Birmania, 81
Tel. 06.591.74.69
Fax 06.591.35.82

FIRENZE

50132 - Viale Giuseppe Mazzini, 10
Tel. 055.234.79.02
Fax 055.234.79.09

FIDENZA

43036 - Via Monsignor Ottorino Davighi, 436
Tel. 06.591.74.69
Fax 06.591.35.82

MILANO

20144 - Via Bernardino Telesio, 2
Tel. 02.48.01.25.34

FiderConsult Srl (the "Firm") is a member of Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and forms part of the international UHY network of legally independent accounting and consulting firms. UHY is the brand name for the UHY international network. The services described herein are provided by the Firm and not by UHY or any other member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has any liability for services provided by other members."